



COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Registro Generale n. 6

ORDINANZA DEL POLIZIA LOCALE N. 3 DEL 23-01-2025

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL VARCO ELETTRONICO PER IL CONTROLLO DELL'AREA PEDONALE DI CORSO GARIBALDI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art.7 comma 9 del C.d.S. *“I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, prevedendo al successivo art.10 l'installazione della segnaletica stradale prevista dalle norme vigenti”*;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 14/12/2004 veniva istituita in Corso Garibaldi, tratto compreso tra l'intersezione con Piazza Petrucci e quella con Via Vescovado, un'area pedonale in determinate fasce orarie e giorni della settimana, più volte modificati nel corso degli anni;
- da ultimo, con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 17/03/2023, si è approvato il riordino della sosta in città e, tra gli altri, i seguenti provvedimenti:
 - rimodulazione degli orari dell'area pedonale in Corso Garibaldi come segue: tutti i sabati dalle 13:30 alle 24:00, tutte le domeniche e festivi con orario 00:00 alle 24:00;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno consentire alle persone di condividere la principale area pubblica del centro storico quale è Corso Garibaldi, in condizioni di maggiore sicurezza con l'istituzione del controllo automatico degli accessi abusivi all'area pedonale ormai vigente sin dal 2004 da parte dei veicoli non autorizzati;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n.61 del 06/05/2024 avente ad oggetto *“Istituzione del controllo automatico dell'area pedonale urbana (A.P.U.) di Corso Garibaldi con varchi elettronici per la lettura targhe e controllo degli accessi”*, con la quale si introduce il controllo automatico degli accessi all'Area Pedonale Urbana (A.P.U.) di C. Garibaldi (tratto compreso tra l'intersezione con P. Petrucci e quella con Via Vescovado) attraverso l'installazione di n. 2 varchi (in ingresso: C. Garibaldi inters. Piazza Petrucci, uscita: C. Garibaldi inters. Via Vescovado) presidiati dal sistema omologato di rilevazione dei transiti, al fine di garantire l'incolumità dei cittadini oltre che la tutela della salute, l'ordine pubblico, il patrimonio ambientale e culturale, e permettere un controllo appropriato dell'area pedonale nei giorni ed orari in cui è vigente;

VISTE le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 5050 del 28/06/2019, relative alla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato,

ed in particolare il paragrafo 2.4 “Area Pedonale”, che viene definita come “*caso particolare di ZTL*”;

DATO ATTO che il Ministero Infrastrutture e dei Trasporti con propria nota prot. n.5466 del 21.10.2015 ha precisato che per il controllo degli accessi alle aree pedonali non è previsto alcun regime autorizzativo di cui all’art 1 del DPR 3251/1999 richiamando *univocamente “la rispondenza degli impianti alle caratteristiche e ai criteri di omologazione o di approvazione degli impianti di cui all’art 7 del citato DRP 250/1999”* oltre al rispetto, in termini di schemi di circolazione delle medesime regole di una qualunque ZTL, e l’installazione della relativa segnaletiche di varco.

ATTESO che nella richiamata deliberazione 61/2024 è stato approvato il disciplinare per l’accesso all’area pedonale urbana di Corso Garibaldi come di seguito riportato:

A.P. ATTIVA (fascia rossa) periodo dal 01/01 al 14/06 e dal 16/09 al 31/12:

SABATO dalle 14:01 alle 24:00

Domenica e Festivi Area Pedonale attiva in modo permanente 0-24 h

A.P. ATTIVA (fascia rossa) periodo dal 15/06 al 15/09:

Dal LUN al VEN dalle ore 20:01-05:00 del giorno seguente

SABATO dalle 14:01 alle 24:00

Domenica e Festivi Area Pedonale attiva in modo permanente 0-24 h

A.P. NON ATTIVA (fascia verde) periodo dal 16/06 al 15/09:

Dal LUN al VEN dalle ore 05:01 alle 20:00

SABATO dalle 00:01 alle 14:00

A.P. NON ATTIVA (fascia verde) periodo dal 02/01 al 14/06 e dal 16/09 al 31/12:

Dal LUN al VEN dalle ore 00:01-24:00

SABATO dalle 00:01 alle 14:00

ATTESA la necessità di dare attuazione al predetto provvedimento mediante l’adozione degli atti consequenziali, sussistendo le ragioni di pubblico interesse nel rispetto del principio informatore della circolazione stradale sancito dal Codice della Strada;

DATO ATTO che il sistema di rilevazione automatica acquistato e fornito dalla Ditta “Bridge129” è il “Ceyeclops 3.0”, omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto prot. 4125 del 09/07/2013 ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del CdS, ed è stato installato in modo conforme alle prescrizioni ministeriali, come risultante dal certificato di regolare esecuzione per la fornitura e posa in opera fornito dalla Ditta medesima;

VISTO quanto previsto

- dall’art.3 comma 2 del C.d.S. in cui definisce l’Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari

situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.

- dall'art.158 comma 2 lett. i) in cui stabilisce che è vietata la sosta nelle Aree Pedonali Urbane per i veicoli non autorizzati.
- dall'art.7 del C.d.S. comma 14 che sanziona il divieto di circolazione ai i veicoli non autorizzati nelle Aree Pedonali.

RITENUTO di dover procedere all'attuazione dell'orario della Area Pedonale secondo quanto sopra riportato

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 15/01/2025, con il quale allo scrivente è stato conferito l'incarico di e di responsabilità per il Servizio di Polizia Locale;

VISTO gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgv. 30 Aprile 1992, N°285 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992 N°495 e successive modificazioni.

VISTO l'art 107 del T.U.E.L. 18.08.2000, N°267

ORDINA

1. IN CORSO GARIBALDI, (senso unico) tratto che va dall'intersezione con Piazza Petrucci a quella con Via Vescovado, è istituito il controllo automatico degli accessi nelle fasce orarie in cui vige l'Area Pedonale Urbana (A.P.U.) tramite impianto che permette la rilevazione automatica del transito dei veicoli, secondo le fasce orarie di seguito riportate:

A.P. ATTIVA (fascia rossa) periodo dal 01/01 al 14/06 e dal 16/09 al 31/12:

SABATO dalle 14:01 alle 24:00

Domenica e Festivi Area Pedonale attiva in modo permanente 0-24 h

A.P. ATTIVA (fascia rossa) periodo dal 15/06 al 15/09:

Dal LUN al VEN dalle ore 20:01-05:00 del giorno seguente

SABATO dalle 14:01 alle 24:00

Domenica e Festivi Area Pedonale attiva in modo permanente 0-24 h

A.P. NON ATTIVA (fascia verde) periodo dal 16/06 al 15/09:

Dal LUN al VEN dalle ore 05:01 alle 20:00

SABATO dalle 00:01 alle 14:00

A.P. NON ATTIVA (fascia verde) periodo dal 02/01 al 14/06 e dal 16/09 al 31/12:

Dal LUN al VEN dalle ore 00:01-24:00

SABATO dalle 00:01 alle 14:00

2. NELLE FASCE ORARIE IN CUI VIGE L'AREA PEDONALE:

La circolazione veicolare è consentita solo ed esclusivamente ai veicoli sotto elencati:

- a) veicoli di servizio nell'ambito dei compiti d'istituto dei Corpi di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e degli altri Corpi Armati dello Stato;
- b) veicoli per la raccolta dei rifiuti urbani;
- c) veicoli a servizio di istituti di vigilanza notturna;
- d) veicoli a servizio di aziende erogatrici di corrente elettrica-gas-linee telefoniche in servizio di emergenza;
- e) Veicoli adibiti a trasporti funebri per circolazione in occasione di celebrazioni religiose all'interno di Corso Garibaldi (previo rilascio di autorizzazione)
- f) Veicoli al seguito di cerimonie religiose che si tengono all'interno di Corso Garibaldi (previo rilascio di autorizzazione)
- g) veicoli attrezzati per la rimozione forzata e soccorso stradale;

Eventuali ulteriori casistiche residuali ed eccezionali verranno valutate singolarmente dal Comando di Polizia Locale.

La circolazione veicolare sarà liberamente consentita a tutti i veicoli (autorizzati/non autorizzati) solo ed esclusivamente nelle fasce orarie in cui l'A.P. è NON ATTIVA.

3. DI DISPORRE:

- che l'avvio della fase di pre-esercizio degli impianti avrà inizio a decorrere dal 23/01/2025 e fino al 14/02/2025, mediante l'attivazione del controllo elettronico degli accessi da effettuarsi sotto il controllo della Polizia Locale; terminato tale periodo, ovvero dal **15/02/2025**, le disposizioni contenute nel presente provvedimento avranno piena efficacia, pertanto il sistema di controllo elettronico entrerà in regime definitivo, e si procederà all'irrogazione delle relative sanzioni attraverso il sistema automatico descritto in premessa.

INFORMA

Che è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza; a partire dal **15/02/2025**, il mancato rispetto della medesima, comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Art. 7 co. 9/14 CdS "Circolazione in area pedonale", sanzione amministrativa da € 83,00 a € 332,00
- Art. 158 co. 2i/5 CdS "Sosta in area pedonale", sanzione amministrativa da € 87,00 a € 344,00 per gli autoveicoli, e da € 41,00 a € 168,00 per i ciclomotori e motoveicoli, oltre alla rimozione del veicolo.

Ai sensi dell'art. 159 del C.d.S. i veicoli non autorizzati alla sosta nell'Area Pedonale verranno rimossi

DISPONE

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

AVVERTE

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i, si rende noto che il responsabile unico del procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza è il Comandante del Corpo di Polizia Locale.

A norma dell'art.3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, N°241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N°1034 è possibile esperire, alternativamente, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Fossombrone per 15 giorni consecutivi.

**COMANDANTE POLIZIA LOCALE
CECCARANI ORIETTA**

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.